

N. Rep. _____

del _____

**CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE
BALNEARI NELLE AREE DI ARENILE NON IN CONCESSIONE
- STAGIONE BALNEARE 2025 E 2026 -**

L'anno duemilaventicinque, oggi (.....) del mese di, in Fondi, presso gli Uffici del Comune, in Piazza Municipio, n. 1, sono comparsi:

da una parte:

- arch. Bonaventura Pianese, Dirigente del Settore IV (Pianificazione Urbanistica e Territoriale – Condoni – Usi Civici e Demanio) del Comune di Fondi, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, il quale interviene in questo atto, in rappresentanza e per conto del Comune di Fondi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 104, commi 2 e 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267/00, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "COMUNE"

e

dall'altra:

- il Sig., nato a (....) il, residente a in via n....., Codice fiscale, che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante della Ditta, con sede legale a (....) in n....., P.IVA e iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n., che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "AFFIDATARIO".

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 06/02/2025, al fine di garantire una maggiore sicurezza per i bagnanti ed offrire un miglior servizio ai frequentatori degli arenili comunali non in concessione, è stato dato mandato al Responsabile del Servizio competente di predisporre tutti gli atti necessari per disciplinare per le stagioni estive 2025 e 2026, con opzione da parte dell'amministrazione della proroga anche per il 2027, la fruizione degli arenili non in concessione e nelle more dei relativi adempimenti disciplinare le attività di noleggio delle attrezzature balneari;
- con determina dirigenziale n. del, in attuazione al deliberato della Giunta Comunale, è stato approvato l'Avviso pubblico per l'affidamento a terzi, previa sottoscrizione di apposita convenzione, di tratti di arenile non in concessione su cui poter esercitare attività di noleggio attrezzature balneari assicurando contestualmente il primo soccorso ed il servizio di pulizia del tratto di arenile di riferimento, in linea con il Regolamento regionale n. 19/2016 oltre all'approvazione del disciplinare, lo schema di convenzione, la tavola grafica ubicativa degli arenili non in concessione e del modello di partecipazione;

- che il Comune di Fondi a seguito di Avviso pubblico del, ha selezionato il sig. quale soggetto affidatario, previa sottoscrizione di apposita convenzione, del servizio di noleggio delle attrezzature balneari nel tratto di arenile identificato nella tavola grafica come AREA N.;
- che il Comune di Fondi, in considerazione della scarsa disponibilità di risorse economiche, strutturali e di personale in quanto impossibilitato ad assicurare autonomamente, su tali aree, i servizi connessi alla balneazione intende regolamentarne l'espletamento da parte dell'affidatario con la presente convenzione;

VISTI e RICHIAMATI il vigente Regolamento comunale del demanio, l'Avviso pubblico e relativo disciplinare di cui alla citata Determinazione dirigenziale n. del

Tutto ciò premesso con la presente, si conviene e si stipula quanto segue,

Art. 1 - OGGETTO E DURATA

Con la presente il Comune affida alla ditta, il servizio di noleggio attrezzature balneari da esercitare sul tratto di arenile libero non in concessione identificato con l'area n. ... nell'allegata tavola al bando pubblico.

La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed ha validità per le stagioni balneari anno 2025 e 2026 con opzione da parte dell'amministrazione della proroga anche per l'anno 2027 (1° maggio / 30 settembre di ogni anno). In ogni caso le attività di noleggio sono subordinate alla presentazione da parte dell'affidatario della prescritta SCIA all'ufficio attività produttive di questo Ente.

L'affidatario dichiara di accettare integralmente le condizioni di cui alla presente convenzione e del vigente Regolamento comunale del demanio nonché dell'Avviso pubblico e relativo disciplinare di cui alla citata Determinazione dirigenziale n. del

Art. 2 - ADEMPIMENTI

L'affidatario, sul tratto di arenile oggetto della presente convenzione, si impegna ad assicurare a proprie cure e spese:

- a) il servizio di noleggio attrezzature balneari, previa presentazione di apposita S.C.I.A. e con divieto di preposizionamento;
- b) il servizio di primo soccorso con mantenimento in loco di apposito kit o in caso di proposta del servizio completo di assistenza bagnanti (bagnino);
- c) il servizio di pulizia del tratto di arenile interessato, nelle modalità indicate nell'istanza di partecipazione;
- d) ogni altro servizio migliorativo offerto in sede di partecipazione al bando di cui all'art. 3 (da specificare in sede di sottoscrizione della presente convenzione);

Art. 3 - OBBLIGHI

L'affidatario è tenuto ad esporre in modo ben visibile sul tratto di arenile libero non in concessione su cui garantisce i servizi di cui all'articolo precedente, n. 3 (tre) cartelli ben visibili di dimensione minima cm. 60 x 40, da collocarsi nei punti di accesso alla spiaggia, realizzati in materiale resistente alle intemperie e contenenti il seguente testo plurilingue: **"Comune di Fondi – Accesso a spiaggia libera e non in concessione – Noleggio di attrezzature balneari a richiesta - Servizi connessi alla balneazione affidati a "....."**

Sui cartelli deve essere riportata anche una planimetria che delinei l'arenile oggetto della convenzione.

L'affidatario deve altresì contrassegnare tutte le proprie attrezzature balneari con apposita etichetta/targhetta riportante i suoi dati identificativi al fine di consentire un miglior controllo da parte delle autorità preposte.

Inoltre, considerato che il tratto di arenile concesso per l'attività di noleggio è da ritenersi libero alla libera fruizione e che l'affidatario ha solo l'obbligo di garantire il primo soccorso e la pulizia del tratto di arenile di riferimento, dovrà posizionare nell'area interessata n. 2 cartelli ben visibili con indicante la dicitura "balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvamento" redatto secondo il format proposto dalla Direzione Marittima del Lazio e condiviso con l'ANCI Lazio.

L'affidatario, altresì, "**indicazione di tutte le offerte migliorative**".

L'affidatario, in sede di domanda, ha dichiarato di possedere / non possedere apposita area privata per il deposito delle attrezzature, richiedendo / non richiedendo nessuna area sull'arenile per l'accantonamento delle stesse.

L'affidatario, che avrà fatto richiesta di occupazione di area per l'accantonamento delle attrezzature, è tenuto a versare, gli importi del canone minimo pari ad €. a favore del Comune di Fondi nei modi di cui al disciplinare.

Art. 4 - VIGILANZA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune in qualunque momento può verificare che l'affidatario provveda agli adempimenti sopra indicati e che lo stesso non eserciti attività in contrasto con la presente convenzione.

In caso di violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature balneari ed in caso di accertamento, della mancata pulizia dell'arenile, della presenza del kit di primo soccorso o dell'espletamento di una delle offerte migliorative di cui all'articolo precedente, si procederà all'applicazione del vigente Regolamento comunale del demanio. Inoltre, qualora l'affidatario venga sanzionato dagli organi di controllo per due volte e per qualsiasi violazione e/o mancato adempimento agli impegni assunti, si procederà alla decadenza della presente convenzione. Tale decadenza comporterà, altresì, l'esclusione del soggetto per anni 3 (tre) a partecipare a qualsiasi bando inerente il demanio pubblico.

Art. 5 - CONTENZIOSO

Ogni controversia in ordine all'applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione è devoluta alla giurisdizione ordinaria presso il foro di Latina competente in cui è collocata l'area demaniale oggetto della presente convenzione.

Art. 6 - RESPONSABILITA'

L'affidatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità o risarcimento civile e/o penale in merito ad eventuali danni fisici e/o materiali che dovessero subire gli utenti della spiaggia libera oggetto della presente convenzione.

Art. 7 - SPESE

Le spese di registrazione e tutte le altre eventuali spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del convenzionante.

La presente convenzione viene redatta in triplice copia originale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente tutti gli articoli della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Fondi li,

L'Affidatario

Ditta

Per il Comune di Fondi

Arch. Bonaventura Pianese